

marzo 2001, n. 88, si applicano soltanto alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari.

**14. 01.** Albonetti, Duca, Mazzarello, De Luca, Susini.

**(Approvato)**

**(A.C. 1574 – Sezione 12)**

**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

*(Disposizioni varie).*

1. Al comma 32 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio » sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle economie derivanti al bilancio dello Stato dalle riduzioni, per minori costi per oneri contributivi, dell'importo delle sovvenzioni previste dalle convenzioni medesime.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 15.

*(Disposizioni varie).*

*Sopprimerlo.*

**\*15. 2.** Gibelli, Caparini.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\*15. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\* 15. 4.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. – 1. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 40 per cento ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**15. 03.** Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. – 1. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: 15.500.000 euro annui con le seguenti: 28.500.000 euro annui.*

**15. 02.** Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti all'uopo previsti.

**15. 01.** Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazza-  
rello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — (Rifinanziamento della legge 8 agosto 1995, n. 343, e ulteriori agevolazioni alla formazione professionale dei marittimi) — Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con la legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, complessivamente determinato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**15. 04.** Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazza-  
rello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

**(A.C. 1574 – Sezione 13)**

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

*(Navi destinate esclusivamente  
al noleggio per finalità turistiche).*

1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione di uno specifico regolamento di sicurezza da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

4. Alle navi di cui al comma 1 del presente articolo non si applica la limita-

zione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, lettera c).

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 3.

*(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche).*

*Sopprimerlo.*

#### **3. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 2-bis.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al comma 2-bis,.*

#### **3. 5. La Commissione.**

**(Approvato)**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con equipaggio aggiungere la seguente: almeno.*

#### **3. 1. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni e integrazioni.*

#### **3. 2. Mazzarello, Di Gioia, Duca.**

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **3. 3. Pasetto, Duca, Di Gioia.**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 6.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 1574 – Sezione 14)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

dopo dodici anni si sono definitivamente e positivamente concluse tutte le diverse procedure amministrative di autorizzazione riguardanti l'ampliamento del porto turistico e la costruzione dell'avamposto siti nel comune di Senigallia;

la realizzazione delle nuove opere previste per il porto di Senigallia permetterà un significativo e qualificante sviluppo per la nautica da diporto e per l'offerta turistica di quel comune e, anche, per l'insieme della costa della provincia di Ancona;

a fronte di una spesa prevista di circa nove milioni di euro, per l'ampliamento del porto turistico e la costruzione dell'avamposto di Senigallia è attualmente a disposizione un totale di tre miliardi e trecento milioni delle vecchie lire che, a giorni, permetterà solo l'inizio dei lavori di costruzione di parte dell'avamposto,

impegna il Governo

a prevedere prioritariamente, nella ripartizione di nuovi finanziamenti per lo svi-

luppo della nautica da diporto, il finanziamento di quelle opere già definitivamente autorizzate, immediatamente cantierabili e in attesa di risorse per essere realizzate o concluse.

9/1574/1. Lion.

La Camera,

premessi che:

l'attuale normativa per l'omologazione dei giubbotti salvagente non tiene in considerazione importanti innovazioni tecniche;

i giubbotti elastici in poliuretano espanso a cellule chiuse con chiusura rapida (a fibbia e *clip*) sono in produzione corrente da molti anni;

tali giubbotti sono molto più agevolmente indossabili a tutto vantaggio della sicurezza, soprattutto in caso di emergenza;

la struttura e la vestibilità di questi capi consente un miglior galleggiamento del corpo umano;

la natura del materiale possiede un notevole potere antiurto

impegna il Governo

a sviluppare ogni azione che riconosca le qualità di sicurezza e utilizzo di detti giubbotti e ne consenta l'omologazione o comunque ne autorizzi l'uso immediato.

9/1574/2. Di Luca, Romani, Panattoni.

La Camera,

premessi che:

che il mercato della nautica da diporto, per imbarcazioni fino a 24 metri, prevede un preventivo nulla-osta dell'INPS al fine della dismissione di bandiera;

che detta procedura risulta di fatto non attagliarsi a dette imbarcazioni,

perché queste risultano prive dell'obbligo di equipaggio di condotta.

impegna il Governo

a rivalutare l'opportunità di applicare tale obbligo alle imbarcazioni fino a 24 metri.

9/1574/3. La Starza.

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

impegna il Governo

a rispettare il termine di un anno per l'esercizio della delega previsto dall'articolo citato in premessa, evitando proroghe dello stesso in quanto inciderebbero negativamente su di una materia che necessita di una riforma in tempi brevi.

9/1574/4. « Parolo ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

impegna il Governo

a consultare preventivamente i rappresentanti degli enti locali e delle regioni nell'esercizio della delega previsto dall'articolo citato in premessa.

9/1574/5. « Guido Giuseppe Rossi ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

tenuto conto che in particolare al comma 1, lettera c), punto 2 si fa riferimento alla vigilanza sulla rispondenza delle norme tecniche delle attrezzature in dotazione alle unità di diporto;

impegna il Governo

ad adeguare tale omologazione tecnica ai parametri dettati dalle direttive comunitarie in materia.

9/1574/6. « Sergio Rossi ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

tenuto conto che in particolare al comma 1, lettera d), si fa riferimento alla previsione di soluzioni organizzative finalizzate all'informazione a favore dell'utenza;

impegna il Governo

a prevedere la costituzione di un apposito centro telefonico di riferimento per il pubblico.

9/1574/7. « Francesca Martini ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 4 prevede sanzioni differenziate per chi viola il divieto di navigazione nelle aree protette marine, a seconda dell'avvenuta segnalazione o meno delle suddette aree;

tenuto conto che l'istituto idrogeografico della marina definisce i limiti geografici delle aree protette marine;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano effettuati controlli periodici sull'effettiva segnalazione dei limiti geografici delle aree protette marine.

9/1574/8. « Ercole ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 8 prevede che le unità navali storiche siano considerate beni culturali;

impegna il Governo

a riconoscere il requisito di cui alla lettera *b*) del comma 1, relativo al raggiungimento di traguardi sportivi o tecnici, esclusivamente di eventi di rilevanza nazionale.

9/1574/9. « Pagliarini ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 8 prevede che le unità navali storiche siano considerate beni culturali;

impegna il Governo

a riconoscere il requisito di cui alla lettera *e*) del comma 1, relativo alla riproduzione di imbarcazioni storiche utilizzate come strumenti sussidiari illustrativi e didattici, nei casi in cui tali strumenti vengano aperti gratuitamente al pubblico.

9/1574/10. « Lussana ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

tenuto conto che alla lettera *f*) si prevede l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara attraverso specifici corsi per il settore del turismo nautico;

impegna il Governo

a garantire che il titolo conseguito al termine di tali corsi di studio venga equiparato al diploma conseguito presso un istituto professionale di ordine superiore.

9/1574/11. « Dario Galli ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 10 comma 1, prevede che i controlli di sicurezza della navigazione vengano inclusi nella compe-

tenza del Corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera;

impegna il Governo

a provvedere all'opportuno adeguamento del relativo organico.

9/1574/**12.**

« Caparini ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 8 prevede che le unità navali storiche siano considerate beni culturali;

impegna il Governo

a stabilire criteri per la valutazione del contributo allo sviluppo sociale ed economico del Paese di cui al requisito di cui alla lettera *d*) del comma 1, ai fini del riconoscimento delle unità navali storiche.

9/1574/**13.**

« Polledri ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 8 prevede che le unità navali storiche siano considerate beni culturali;

impegna il Governo

a riconoscere il requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1, relativo ai casi di peculiarità progettuale tecnica, architettonica o ingegneristica nonché alla scelta dei materiali impiegati nella costruzione, individuando un apposito organismo competente al riconoscimento di tali casi particolari.

9/1574/**14.**

« Guido Dussin ».

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché l'ipotesi di istituzione del registro per l'identificazione dei natanti che non siano già iscritti come imbarcazioni preveda il consenso preventivo e vincolante delle regioni.

9/1574/**15.**

« Luciano Dussin ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 7 consente la realizzazione di strutture per la nautica da diporto su aree private;

impegna il Governo

a stabilire termini precisi per la conclusione della conferenza dei servizi di cui al comma 4 del suddetto articolo.

9/1574/**16.**

« Bricolo ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 1, lettera *i*) capoverso articolo 35, comma 3, consente lo svolgimento dei servizi complementari di bordo, di camera e di cucina ai passeggeri;

impegna il Governo  
a prevedere come requisito essenziale una conoscenza basilare delle lingua italiana ovvero un'adeguata conoscenza della lingua inglese, al passeggero al quale si consente di svolgere i servizi complementari.

9/1574/**17**.

« Rizzi ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 10 dispone in materia di controlli della sicurezza nella navigazione;

impegna il Governo

a prevedere, in riferimento al comma 2 del medesimo articolo, l'applicazione di adeguate sanzioni da erogare nei casi in cui venga accertata la violazione in materia delle norme di sicurezza della navigazione.

9/1574/**18**.

« Didonè ».

**PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI; VOLONTÈ ED ALTRI; MISURACA E AMATO; LOSURDO ED ALTRI; DE GHISLANZONI CARDOLI ED ALTRI; PECORARO SCANIO ED ALTRI; MARINI ED ALTRI: NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660)**

**(A.C. 559 – Sezione 1)**

**ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI  
INAMMISSIBILI NEL CORSO  
DELLA SEDUTA**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. - 1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative, già conferite alle stesse secondo le disposizioni della legge n. 59 del 1997, è assegnato alle medesime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, un fondo annuale pari a 200 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, per gli anni 2003, 2004 e 2005 nell'unità previsionale di base 4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003, relativi all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente).

**4. 02.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. - 1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative, già conferite alle stesse secondo le disposizioni della legge n. 59 del 1997, è assegnato alle medesime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, un fondo annuale pari a 140 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 03.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

**(A.C. 559 – Sezione 2)****PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI****NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 2.

**(A.C. 559 – Sezione 3)****PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:*

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 3.52 Marinello, 4.4 Pecoraro Scanio, 4.7 Lucidi, 4.8 Scaltritti, 4.13 e 4.14 Vascon, 4.27 Realacci, 4.28 e 4.29 Vascon, 4.31 Zanetta, 4.36 D'Alia, 4.38 Rava, 4.40 Misuraca, 4.41 D'Alia, 4.42 e 5.2 Catanoso, 5.3 Lucidi, 5.4 Misuraca, 5.5 e 5.8 D'Alia, 5.6 Marcora, 5.7, 5.12 e 5.14 Scaltritti, 5.15 D'Alia e sugli articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03 Rava, 4.04 Scaltritti, 4.05 Misuraca, 4.06 Marcora, 4.07 D'Alia, 4.08 Catanoso, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo 1.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:*

a seguito di una ulteriore valutazione  
dei profili finanziari connessi agli emen-  
damenti 4.13 Vascon e 4.27 Realacci,

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 4.13 Vascon,

*con la seguente condizione, volta a ga-  
rantire il rispetto dell'articolo 81, quarto  
comma, della Costituzione:*

sia aggiunto, in fine, il seguente pe-  
riodo: « Ai componenti di tale comitato  
non compete alcuna indennità o compenso  
né rimborso spese »;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 4.27 Realacci;

*si intende conseguentemente revocato  
il parere contrario reso in relazione agli  
emendamenti 4.13 Vascon e 4. 27 Realacci  
nella seduta del 16 gennaio 2003;*

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 4.75 della Commis-  
sione, in quanto suscettibile di determi-  
nare nuovi o maggiori oneri per la finanza  
pubblica privi di idonea quantificazione e  
copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo  
n. 1.

**NULLA OSTA**

sull'emendamento 5.20 della Commis-  
sione.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:*

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamento 4.81 e 4.75 (terza  
formulazione) della Commissione e sui

subemendamenti 0.4.75.1, 0.4.75.2 e 0.4.75.3 Rava, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

**(A.C. 559 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Natura giuridica e compiti istituzionali).*

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale della Nazione e nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché nel controllo del territorio ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria, concorre nei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 1.**

*(Natura giuridica e compiti istituzionali).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. La presente legge dispone il riordino del Corpo forestale dello Stato che assume la denominazione di Corpo di polizia forestale.

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, commi 1 e 2, sostituire le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.*

*agli articoli 2, 3, 4 e 5 e al titolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.*

*sostituire il titolo con il seguente: Ordinamento del Corpo di polizia forestale.*

**1. 24.** Pecoraro Scanio, Molinari.

*Al comma 1, sostituire le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale;*

*agli articoli 2, 3, 4 e 5 e al titolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.*

**1. 1.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, foreste, degli ecosistemi e delle risorse agroambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.*

**1. 10.** Vascon.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.*

**1. 8.** Vascon.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: svolge attività fino a: È altresì con la seguente: è;*

*all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: inerenti l'ordine fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2.*

**1. 9.** Vascon.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali e forestali nazionali.*

**1. 11.** Vascon.

*Al comma 1, sopprimere le parole: della Nazione.*

**1. 4.** Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi.

*Al comma 1, sostituire le parole: della Nazione con le seguenti: dello Stato.*

**1. 5.** Preda, Sedioli, Oliverio.

*Al comma 1, sostituire le parole: della Nazione con la seguente: italiano.*

**1. 25.** Franz, Patarino, Villani Miglietta, La Grua, Catanoso.

*Al comma 1, sopprimere le parole: nella tutela dell'ambiente e.*

**1. 12.** Ascierio.

*Al comma 1, dopo le parole: dell'ambiente aggiungere le seguenti: del paesaggio, dei sistemi agro-ambientali, delle foreste.*

**1. 13.** Vascon.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché nel controllo fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché la sicurezza agroalimentare,*

**1. 14.** Vascon.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché nel controllo fino alla fine del comma.*

**1. 15.** Vascon.

*Al comma 1, sostituire le parole da: , nonché nel controllo fino a: sicurezza pubblica con le seguenti: concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121.*

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , concorre nei servizi di ordine e di sicurezza pubblica.

**1. 23.** Minniti, Lucidi, Rava.

Al comma 1, dopo le parole: nonché nel aggiungere le seguenti: concorso nel.

**1. 16.** Ascierito.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

**1. 6.** Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , laddove risulti insufficiente la presenza delle altre forze di polizia.

**1. 17.** Vascon.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Nei limiti delle funzioni previste dall'articolo 2,

**1. 18.** Ascierito.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: svolge attività di polizia giudiziaria,

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: , nonché dall'autorità fino alla fine del comma.

**1. 19.** Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: agroambientali con le seguenti: ambientali, paesaggistiche e agro-forestali.

**1. 20.** Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: naturalistico nazionale con le seguenti: naturalistico statale.

**1. 7.** Preda, Rava, Sedioli, Rossiello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché la sicurezza agroalimentare,

**1. 21.** Vascon.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Corpo forestale dello Stato, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuità del servizio d'istituto e la salvaguardia del patrimonio zootecnico nelle aree colpite dalle pubbliche calamità. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate dagli eventi calamitosi ed alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

**1. 22.** Zanetta, Rosso.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

**1. 2.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

**1. 3.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Iniziative per il risanamento dell'area industriale di Priolo)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

da oltre dieci anni l'area industriale di Priolo-Melilli-Augusta-Floridia-Solarino-Siracusa è stata riconosciuta area ad alto rischio ambientale;

per la suddetta area è stato formulato un piano di risanamento, fermo da almeno sette anni, finanziato anche dal Governo con una prima *tranche* di cento miliardi di vecchie lire;

l'ambiente continua ad essere inquinato con grave nocimento per la salute di coloro che abitano e lavorano in quella zona;

infatti nei comuni del triangolo industriale Priolo-Augusta-Melilli si è registrata un'alta percentuale di malformazioni congenite e mortalità per tumori, nonché di patologie legate alla presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua dei medesimi comuni;

già negli anni ottanta fu aperto un processo per inquinamento atmosferico della zona e fu dimostrato che la mortalità per cancro nel triangolo industriale era elevata e che la percentuale dei nati malformati in quell'area era di gran lunga superiore alla soglia di allarme stabilita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

recentemente è esplosa l'« emergenza chimica » a Priolo, a seguito degli arresti

dei vertici dell'Enichem per l'inquinamento della costa e la chiusura di un impianto;

non si è disposti ad accettare un abbandono della chimica da parte dell'Eni con conseguente ricaduta occupazionale, ma piuttosto occorre avviare gli interventi di bonifica e di riconversione degli impianti con nuove tecnologie compatibili con il rispetto dell'ambiente, aprendo nuovi cantieri e offrendo occasioni di investimento –:

se, di fronte a questa grave emergenza ambientale, non sia necessario rivedere il piano di risanamento, superando i ritardi e velocizzando le procedure;

se non sia opportuno nominare un commissario straordinario per procedere più rapidamente nei lavori di risanamento;

quali interventi si intendano adottare per evitare la chiusura della zona industriale della provincia di Siracusa e garantire i livelli occupazionali, procedendo piuttosto ad un consolidamento e rilancio della suddetta area.

(2-00607) « Volontè, Giuseppe Gianni ».

(21 gennaio 2003)

**(Sezione 2 – Normativa e competenze in materia di soccorso alpino e speleologico)****B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

su richiesta del ministero dell'interno – dipartimento dei vigili del fuoco del

soccorso pubblico e della difesa civile, il Consiglio di Stato (adunanza della 1<sup>a</sup> sezione del 26 giugno 2002 n. 1874 del 2002) è stato interpellato per pronunciarsi sulla funzione di coordinamento riconosciuta al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico dalla legge n. 74 del 2001 e, in particolare, su come debba essere interpretato l'articolo 1, comma 2, secondo il quale, in caso di intervento congiunto di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.n.s.a.s.);

il dispositivo in questione è stato articolato e strutturato partendo dalla considerazione che l'attività di soccorso in ambiente montano, ipogeo e impervio, vista la sua complessità, sia dal punto di vista tecnico che da quello gestionale, è riconducibile ad un'emergenza di protezione civile, estendendo i principi contenuti nella legge n. 225 del 1992. L'affidamento del coordinamento delle operazioni all'attuale dipartimento della protezione civile ripropone una dicotomia istituzionale con il ministero dell'interno e con i vigili del fuoco certamente non funzionale all'efficacia del servizio. Per quanto riguarda lo specifico problema del coordinamento degli interventi di soccorso alpino e speleologico, il parere richiama concetti già pienamente acquisiti nella prassi attuata dal corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dalle sue strutture operative e condivisa dalla maggior parte degli organi periferici del ministero dell'interno. La sovrapposizione di competenze e ruolo non è coerente con la necessità di fornire un soccorso rapido ed efficace e determina riflessi negativi sull'intera gestione della fase di emergenza;

la legge n. 225 del 1992 individua l'ambito di operatività stabilendo che il servizio nazionale di protezione civile ha il compito « di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi ». L'articolo 1 della legge

n. 996 del 1970, recante « norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – protezione civile », definisce il concetto di calamità naturale o catastrofe come « l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone ed ai beni e che, per la loro natura o estensione, debbono essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari ». Nessuna norma delle leggi n. 996 del 1970 e n. 225 del 1992 e successive modificazioni attribuisce al servizio nazionale di protezione civile una competenza generale in materia di soccorso;

l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, modificato dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recita: « al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di: [...] tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico ». Va sottolineato che c'è un'espressa distinzione tra la materia della « protezione civile e prevenzione incendi » da quella del « soccorso pubblico », che comporta che la disciplina dettata in materia di protezione civile non sia immediatamente applicabile a quella del soccorso pubblico;

dall'esame delle norme relative alla disciplina del corpo dei vigili del fuoco non è individuabile alcuna disposizione che attribuisca a quest'ultimo una competenza primaria generale in materia di soccorso, essendo questa competente limitatamente ai servizi antincendio e alle opere tecniche di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità. Infatti, l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, recante « norme sull'ordinamento dei servizi antincendi e del corpo nazionale dei vigili del fuoco », stabilisce che « sono attribuiti al ministero dell'interno: i servizi di prevenzione ed

estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare». L'articolo 25 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione di servizi antincendi, precisa che « il servizio di soccorsi tecnici implica essenzialmente:

*a)* l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

*b)* la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale;

*c)* l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

*d)* l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti »;

negli altri casi l'intervento dei vigili del fuoco è del tutto residuale (vedi lettera *c)* dell'articolo 25), nel senso che essi intervengono quando tale intervento può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose, fatta sempre salva la competenza primaria di eventuali altre organizzazioni cui tale compito sia attribuito. L'ordinamento giuridico prevede:

*a)* per il soccorso in mare la competenza primaria delle capitanerie di porto e dell'autorità marittima (articolo 69 del codice navale, articolo 2 decreto ministeriale 1° giugno 1978);

*b)* per il soccorso aereo la competenza primaria del direttore di aeroporto o, via subordinata, dell'autorità comunale, in caso di soccorso a terra, o dell'autorità marittima in caso di soccorso in mare (articolo 727 del codice navale); la competenza primaria del comandante di aeromobile (articolo 981 del codice navale);

*c)* per il soccorso stradale la competenza primaria dell'ente proprietario della strada, che può affidarlo in conces-

sione ad altri soggetti autorizzati (articolo 175 del codice della strada e articolo 374 del regolamento del codice della strada);

*d)* per il soccorso sanitario la competenza esclusiva appartiene al servizio sanitario nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, articolo 5);

*e)* per il soccorso alpino (articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776) stabilisce che « il *Club* alpino italiano provvede...all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti »;

la legge n. 776 del 1985 è integrata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162, in materia di agevolazioni del personale del soccorso alpino nell'esecuzione di attività di soccorso, dal regolamento di attuazione approvato con decreto 24 marzo 1994, n. 379, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (articolo 6, comma 6), che obbliga il *Club* alpino italiano, in sede di revisione statutaria di riconoscere forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al corpo nazionale del soccorso alpino, e dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, che riconosce la funzione di servizio di pubblica utilità del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, disponendo che esso provvede al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. A ciò si aggiunga la pari dignità riconosciuta dalla legge n. 225 del 1992 al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico rispetto alle altre amministrazioni dello Stato nell'ambito del servizio di protezione civile, la disciplina concernente la circolazione degli autoveicoli di soccorso (articolo 177 del codice della strada), che assimila i mezzi del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico impiegati in operazioni di soccorso agli altri mezzi della pubblica